



Allegato alla Determina n. 139 del 21/05/2019

Disposizioni in tema di annullamento dei documenti contabili

Con la presente circolare si intende fornire delucidazioni sulla prescrizione inerente l'annullamento dei documenti contabili (fatture, ricevute, parcelle,...) presentate a supporto delle domande di pagamento.

La prescrizione di apposizione della dicitura di annullamento "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. ___ Az. ___" o del Codice Unico di Progetto (CUP) deriva dalla necessità di ottemperare a quanto previsto dal Reg. UE 809/2014, art. 48 c. 4, che prevede di porre in essere "procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti".

Stanti le segnalazioni emerse dagli uffici istruttori in merito ai diversi casi riscontrati, si specifica quanto segue.

1. In sede di controlli amministrativi, l'istruttore verifica la presenza della dicitura di annullamento di cui sopra, che dev'essere inserita dal fornitore del beneficiario all'interno del campo descrizione della fattura.
2. Nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle misure non SIGC e nelle schede operative di Arpea sono già riportati alcuni casi che possono fare eccezione, vale a dire per le fatture:
 - emesse prima dell'Ammissione a finanziamento,
 - emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.).

Nei casi sopra riportati deve essere apposta a mano "dal beneficiario" la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, che diventa pertanto quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato con la domanda di pagamento deve quindi essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

3. Nella medesima maniera è possibile sanare le situazioni in cui, per incuria del fornitore, il beneficiario non riesce ad ottenere una fattura annullata dal fornitore stesso. L'operazione di apposizione da parte del beneficiario è da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché resa impossibile in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile.
4. Come ulteriore possibilità di risoluzione (sia per le fatture cartacee che, a maggior ragione per le fatture elettroniche emesse da parte del fornitore senza dicitura per casi analoghi a



quelli sopra descritti), l'assenza di tale dicitura potrà essere ovviata dal beneficiario che provvederà a inserirla anche in forma abbreviata (es.: PSR14-20,opxx) nella causale del bonifico, pena l'esclusione dell'importo relativo.

5. Ulteriore caso riscontrato, in deroga a quanto sopra, rimangono le bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), nonché, se rendicontabili, fatture anche in quota parte relative a minuterie, materiali di consumo, ecc., se e come stabilito nel bando.
6. Qualora, infine si verificasse l'assenza della dicitura di annullamento e non fosse più possibile per il beneficiario sanare l'anomalia secondo quanto sopra, sarà cura dell'ufficio istruttore valutare l'ammissibilità della fattura secondo i seguenti criteri:
 - a) ragionevole certezza circa l'errore materiale o la mera dimenticanza da parte di fornitore o beneficiario (es.: assenza di dicitura di annullamento su una esigua percentuale di fatture rispetto alle n del medesimo fornitore o per la medesima domanda di pagamento,...);
 - b) verifica di assenza di finanziamento per intervento analogo a quanto riportato nella fattura priva di dicitura di annullamento, mediante consultazione dei sostegni ammessi al FEASR (PSR 2014-20, ricercando per beneficiario o per fattura tramite il Registro fatture), al FESR o ad altre fonti di finanziamento previste per operazioni simili (ad es. leggi regionali, OCM, etc);
 - c) verifica di erogazione di finanziamenti e contributi analoghi, mediante consultazione del Registro Nazionale di Aiuti di Stato

Di tale verifica l'ufficio istruttore darà evidenza nel verbale e negli appositi campi di controllo amministrativo sull'applicativo.

Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito ARPEA, dandone comunicazione all'Autorità di Gestione, ai Settori regionali referenti di misura/operazione, ai Settori regionali competenti per le istruttorie (Organismi Delegati di ARPEA), agli uffici regionali dei CAA, affinché, ciascuno per la propria competenza, pongano in atto tali indicazioni, dandone conoscenza a tutti i tecnici coinvolti.